

LOGO E-COMMERCE SAN MARINO

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato istituisce il marchio identificativo della qualifica di operatore di e-commerce sammarinese previsto dall'articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n. 58 con l'obiettivo di rappresentare graficamente ciò che identifica in rete gli operatori economici di e-commerce sammarinese.
2. Il marchio identificativo della qualifica di operatore di e-commerce sammarinese assume ufficialmente il nome di "LOGO E-COMMERCE SAN MARINO" di seguito denominato "Logo".
3. Il Logo è riservato agli operatori economici di e-commerce sammarinesi iscritti al Registro E-commerce di cui all'articolo 27 della Legge n.58/2013.
4. L'autorizzazione all'utilizzo del Logo viene rilasciata attraverso l'iscrizione al Registro Attività E-Commerce e ha valore legale ai fini dell'identificazione dell'operatore economico di e-commerce sammarinese da cui discendono diritti e doveri disciplinati dalla Legge n. 58/2013.

Art. 2

(Riproduzione Logo e-commerce)

1. Il Logo è contenuto nell'allegato 1 del presente decreto delegato.
2. Il Logo deve essere riprodotto nel rispetto dei dettagli tecnici riportati nell'allegato che verranno specificati nel "manuale d'uso" contenuto nel regolamento tecnico applicativo del logo, predisposto dall'Agenzia per lo Sviluppo Digitale sammarinese istituita con Decreto Delegato 9 dicembre 2015 n. 179.
3. Il Logo deve essere riportato fedelmente, mantenendo forma, proporzioni e colori. Deve avere la giusta collocazione all'interno del sito e-commerce ed incorporare il link al sito della Pubblica Amministrazione con cui è possibile verificare lo stato dell'operatore economico sammarinese.

Art. 3

(Sanzioni)

1. La violazione dei disposti del presente decreto delegato, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 29 della Legge n.58/2013.

Il logo standard è il seguente:



Si compone di una parte grafica ed una testuale che non possono essere divise ma devono essere mantenute come un unico elemento.

Il logo può essere ridimensionato, mantenendo le proporzioni, da un'altezza minima di 15 pixel ad una massima di 100 pixel. Il logo può essere utilizzato:

- su sfondo bianco (R 255 - G 255 - B 255, #ffffff) con colore azzurro (R 30 – G 160 – B 245, #1ea0f5) come da esempio sopra riportato, oppure
- con la variante su sfondo nero (R 0 - G 0 - B 0, #000000) con colore bianco (R 255 - G 255 - B 255, #ffffff) come di seguito indicato.



Qualora il background della pagina web non fosse uguale a quello del logo è necessario sovrapporre una forma che crei un margine minimo di 5 pixel con lo stesso colore di background del logo. La forma può essere solamente un rettangolo, l'unica variante consentita è con punte arrotondate.

- Di seguito un esempio di margine con rettangolo a punte arrotondate:



Il logo deve essere posizionato in qualsiasi punto del sito web vicino ai riferimenti aziendali, pertanto ove è presente la ragione sociale unitamente ad uno o più dei seguenti elementi: Codice Operatore Economico, indirizzo fisico e indirizzo email.

Il logo deve essere cliccabile dall'utente e deve rimandare alla pagina che permette di verificare l'effettiva esistenza dell'operatore di e-commerce. Il link può avere come target la stessa pagina o pagina diversa.

L'ufficio Industria Artigianato e Commercio, competente alla tenuta del registro e-commerce di cui alla Legge n.58/2013, è incaricato ad inviare il logo nei formati immagine ad alta risoluzione (in ogni variante) unitamente al link di cui al punto precedente.

Ogni parte del presente allegato potrà essere variato, integrato o meglio definito dal “manuale d’uso” di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto delegato.